

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-442 del 31/01/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA FIDENZA PLASTICA S.R.L PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA MARTIRI DELLE CARZOLE, N. 21 E VIA BOLOGNA N. 5 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 141/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-475 del 30/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza alla Ditta FIDENZA PLASTICA S.R.L. con Provvedimento finale n. 3/2018 del 06/03/2018 per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR) Via Martiri delle Carzole n.21 e Via Bologna n.5, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- con Provvedimento finale n. 17/2018 del 18/06/2018 il SUAP Comune di Fidenza ha provveduto ad aggiornare l'AUA rilasciata con Provvedimento autorizzativo finale n. n. 3/2018 del 06/03/2018.

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 38896 del 02/08/2022 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/128008 del 02/08/2022, presentata dalla Ditta FIDENZA PLASTICA S.R.L. nella persona del Sig. Giovanni Rodolfi Casaroli in qualità di Amministratore Delegato e gestore dell'esercizio, con sede legale in Comune di Fidenza (PR), Via Martiri delle Carzole n. 21, C.A.P. 43036 e stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Via Martiri delle Carzole n. 21 e Via Bologna n. 5, C.A.P. 43036, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento finale n. 3/2018 del 06/03/2018 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta ha fornito Valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"fabbricazione di articoli in materie plastiche e costruzione di stampi per materie plastiche"*;
- che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/132241 del 09/08/2022:

- la relazione tecnica in merito alla matrice emissioni in atmosfera di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/141649 del 30/08/2022, integrata con nota prot.n. PG/2023/16221 del 30/01/2023, depositate agli atti;
- le integrazioni documentali volontarie trasmesse dal SUAP con nota prot. n. 44498 del 31/08/2022 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2022/142537 del 31/08/2022;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 65287 del 06/10/2022 acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/164121 del 06/10/2022, allegato al parere del Comune di Fidenza;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Fidenza trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 67543 del 20/12/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/208366 del 20/12/2022) comprensivo di nulla osta in merito alla

matrice impatto acustico di Arpae ST acquisito a prot. Comune di Fidenza n. 50401 del 29/09/2022 e del parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 65287 del 06/10/2022 ed anche espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "...industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...", richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2022/165275 del 07/10/2022, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:

la Ditta ha dichiarato il "*proseguimento senza modifiche*" e "*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale*".

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 3/2018 del 06/03/2018 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per:
 - a) dismissione emissione E1;
 - b) modifica delle emissioni E2 e E3 per variazione/sostituzione degli impianti ad esse collegati;
 - c) spostamento dell'emissione E11;
 - d) introduzione di un nuovo punto emissivo denominato E12;
3. l'attività industriale prevede "***fabbricazione di articoli in materie plastiche e costruzione di stampi per materie plastiche***";
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stata dichiarata la presenza di impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONE E6:** - "Caldaia a metano" con potenzialità pari a 170 kW;
 - **EMISSIONI E8-E9-E10:** - "Caldaie a metano" con potenzialità pari a 34,8 kW ciascuna

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1070 del 01/03/2018, successivamente aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3001 del 15/06/2018 entrambi emessi da Arpae SAC di Parma** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza Provvedimento finale n. 3/2018 del 06/03/2018 e successivamente aggiornato con Provvedimento finale n. 17/2018 del 18/06/2018, a favore della Ditta FIDENZA PLASTICA S.R.L. con sede legale in Comune di Fidenza (PR), Via Martiri delle Carzole n. 21, C.A.P. 43036 e stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Via Martiri delle Carzole n. 21 e Via Bologna n. 5, C.A.P. 43036, relativamente all'esercizio dell'attività di *"fabbricazione di articoli in materie plastiche e costruzione di stampi per materie plastiche"*, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1070 del 01/03/2018 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza Provvedimento finale n. 3/2018 del 06/03/2018 e s.m.i.:

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 67543 del 20/12/2022 comprensivo di nulla osta di Arpae ST acquisito a prot. Comune di Fidenza n. 50401 del 29/09/2022 e del parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 65287 del 06/10/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1070 del 01/03/2018 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza Provvedimento finale n. 3/2018 del 06/03/2018 e s.m.i.:

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE E2: - “Presse per stampaggio”
(emissione modifica per introduzione nuova pressa)**

Gli effluenti gassosi che si generano dalle 6 presse ad iniezione devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	10,5	m
COV (espressi come C-org Totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E3: - “Aspirazione macchine utensili ed elettroerosione”
(emissione modificata per sostituzione CNC)**

Gli effluenti gassosi che si generano dalle postazioni, costituite da n.2 elettroerosioni, n.4 centri di lavoro CNC, n.1 tornio parallelo e n.1 rettificazione piana, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Afferenti a tale punto emissivo ci sono 8 calate, e si dovrà prevedere un funzionamento contemporaneo di non più di 4 macchine operatrici.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	10,5	m
Materiale particolato/nebbie oleose	5	mg/Nm ³
COV (espressi come C-org Totale)	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E4: - “Aspirazione saldatura”

Gli effluenti gassosi che si generano da attività lavorativa devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.300	Nm ³ /h
Durata minuti/giorno	30	min
Durata giorni/anno	25	giorni
Altezza minima	9,5	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E11: - "Impianto centralizzato per trasporto granuli"
(emissione modificata per spostamento)**

Gli effluenti gassosi che si generano in da tale attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'impianto di trasporto del granulo alimenterà sia le presse che rimarranno nel vecchio reparto sia quelle che saranno installate in quello da costruirsi.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	10,5	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E12: - "Aspirazione presse per stampaggio plastica e doratrici"
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi che si generano in da tale attività (n. 13 presse ad iniezione e n.3 doratrici del nuovo corpo di fabbrica) devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	16.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	240	giorni

Altezza minima	10,5	m
COV (espressi come C-org Totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E12** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E12, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E12 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E2 - E3 - E11 - E12** debbono avere una periodicità annuale;

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Fidenza Plastica S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02163730340
Sede legale:	via Martiri delle Carzole n. 21, Fidenza (Parma)
Gestore:	Giovanni Rodolfi Casaroli
Sede locale impianti:	via Martiri delle Carzole n. 21, Fidenza (Parma)
Lat WGS84:	44,864081
Long WGS84:	10,080306
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
Settore attività CRIAER:	4.5
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime utilizzate [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	

PM (Materiale Particellare):	107 kg/anno
Composti organici volatili non metanici COVNM):	30 kg/anno*

*Calcolato considerando l'input di materia prima dichiarata in istanza.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi	UNI EN 12619:2013(*)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
come Carbonio Organico Totale (COT)	
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e

criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1070 del 01/03/2018 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza Provvedimento finale n. 3/2018 del 06/03/2018 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1070 del 01/03/2018 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza Provvedimento finale n. 3/2018 del 06/03/2018 e s.m.i..

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/27498

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

prot. n.

Fidenza, 28 novembre 2022

Spett.le

ARPAE SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

ASL SIP

Riferimento 141/SUAP/2022

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

FIDENZA PLASTICA SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 29 luglio 2022, prot. n. 438164, alla documentazione integrativa assunta al prot. n. 43891 del 29 agosto 2022 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 5 ottobre 2022 prot. n. 40435, premesso che:

- l'istanza è presentata dalla ditta Fidenza Plastica SRL, nella persona del suo amministratore delegato e gestore il Sig. Giovanni Rodolfi Casaroli, con sede legale in Comune di Fidenza (PR), in Via Martiri delle Carzole n. 21, e stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche e costruzione di stampi per materie plastiche, per l'ottenimento di modifica, inerente le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, dell'autorizzazione unica ambientale n. 3/2018 del 6 marzo 2018 rilasciato dal SUAP del comune di Fidenza in seguito alla ricezione dell'atto di adozione dell'AUA con determinazione dirigenziale, n. DET-AMB-2018-1070 del 1 marzo 2018, pervenuto il 5 marzo 2018, prot. n. 8409 ;

- l'autorizzazione unica ambientale sopraccitata rilasciata alla ditta in oggetto comprende i seguenti titoli abilitativi:

- . autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

. comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- con provvedimento n. 17/2018 del 18 giugno 2018 rilasciato dal SUAP del comune di Fidenza in seguito alla ricezione dell'atto di adozione dell'AUA con determinazione dirigenziale, DET-AMB-2018-3001 del 15 giugno 2018, pervenuto il 18 giugno 2018, prot. n. 22812, ha provveduto ad aggiornare l'AUA suddetta in merito alla matrice emissioni in atmosfera;

- che la modifica riguarda l'ampliamento del sito produttivo con la costruzione di un nuovo capannone produttivo accanto quello esistente che sarà interessato dalla presenza di nuove sorgenti sonore consistenti in un punto di emissione in atmosfera, nonché dalla modifica dei punti di emissione in atmosfera esistenti;

- che con SCIA n. 142/2022 dell'11 agosto 2022, la ditta ha presentato il titolo edilizio per la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione stesso volume edificio industriale "Fidenza Plastica srl"

- in merito alla matrice scarichi dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- preso atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà allegata all'istanza in cui si dichiara che:

- la situazione degli scarichi idrici sia invariata

- l'ampliamento da realizzarsi non comporta la produzione di nessun nuovo reflu ad eccezione di quelli provenienti dai servizi igienici da costruirsi nel nuovo corpo di fabbrica. I bagni saranno utilizzati dal personale degli uffici e dagli occasionali visitatori. Trattasi nella fattispecie di reflui classificati come domestici di classe A, questi reflui confluiranno nell'allaccio alla fognatura esistente in via Martiri delle Carzole. Ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione (Fidenza) lo scarico del reflu classificato domestico di classe A è sempre ammesso nel rispetto del predetto regolamento e non necessita di rilascio di autorizzazione in forma espressa.

- tutte le aree cortilizie scoperte sono destinate esclusivamente al transito degli automezzi di servizio, alle operazioni di carico/scarico ed al parcheggio temporaneo di veicoli.

- è possibile in via temporanea lo stoccaggio di materie prime nel cortile dell'azienda. Le materie prime sono confezionate in sacchi di plastica ed i bancali sono completamente avvolti (anche

nella parte superiore) con film di protezione impermeabile, pertanto è da escludersi qualsiasi contatto fra le acque meteoriche e tali materiali (l'umidità danneggia la materia prima).

Le acque meteoriche provenienti dai pluviometri sono raccolte in una rete separata ed afferiscono anch'esse nel collettore fognario esistente. In ragione di quanto novellato nella D. G. R. 286/05 all'art. 8 e D. G. R. 1860/2006 punto IA1, si esclude che l'acqua meteorica di lavaggio della ditta Fidenza Plastica che afferisce in pubblica fognatura possa essere considerata come "scarico" ai sensi dell'art. 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/99.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale, art. 73 del PSC e dal RUE, in sub-ambiti delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND) di cui all'art. IV 16".

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, l'azienda avendo pianificato un ampliamento, il capannone esistente su tale lotto sarà completamente demolito sarà edificato un nuovo corpo di fabbrica che sarà collegato con l'esistente. Il nuovo edificio ospiterà un reparto dedicato alla produzione pertanto molte delle presse ad iniezione e le macchine per doratura presenti nell'edificio esistente saranno spostate nel nuovo capannone. Una piccola sezione del nuovo fabbricato ospiterà qualche ufficio, una sala riunioni e qualche servizio igienico. In conseguenza di questi trasferimenti di macchine saranno modificati alcuni degli impianti di aspirazione ivi installati, in particolare la dismissione dell'emissione E1 e la costruzione di un nuovo impianto di aspirazione (emissione E12). Per ragioni di funzionalità le unità aspiranti per la movimentazione dei granuli dai silos alle presse ad iniezione (che originano l'emissione E11) saranno spostati in una diversa posizione. Nel reparto di attrezzatura/officina all'interno del "vecchio" edificio verrà collegato un nuovo centro di lavoro all'attuale impianto di

aspirazione (E3). L'emissione E2 (presse per stampaggio plastica) sarà modificata in quanto l'impianto aspirerà 6 presse ad iniezione anziché le attuali 5.

Preso atto che AUSL, Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 6 ottobre 2022, prot. n. 52961, allegata, ha espresso parere favorevole;

- in merito alla matrice rumore, è allegata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico dalla quale emerge che l'attività lavorativa della ditta si estende per l'intero arco della giornata, con tre turni da 8 ore, su base settimanale dal lunedì alle 6.00 al sabato alle 18.00. L'unica sospensione prevista si estende dal sabato alle 18.00 al lunedì alle 6.00. Dai risultati emerge che i limiti di emissioni assoluti previsti nei periodi diurno e notturno. Tale enunciato è stato comprovato da una valutazione previsionale articolata basata sui valori di fondo riscontrati con determinazioni fonometriche dell'attuale clima acustico effettuate in data 05 e 06 agosto 2022. A tali livelli è stato poi sommato energeticamente l'apporto delle sorgenti sonore in progetto il cui impatto è stato determinato in base a valori di potenza sonora ricavati da dati forniti dai costruttori mediante le formule di calcolo della diffusione della pressione sonora in campo libero.

- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 29 settembre 2022, prot. n. 50401, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di impatto acustico redatta da personale con qualifica di tecnico competente, ha espresso parere favorevole per la matrice rumore con la prescrizione di espletare verifiche strumentali post opera in particolare nel periodo notturno volte a verificare della correttezza delle valutazioni previsionali che dovranno essere estese alla verifica del rispetto dei limiti di immissione differenziali notturni presso il ricettore denominato R1.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- rispettare la prescrizione di seguito specificata indicata nel parere ARPAE-Area Prevenzione Ambientale Ovest (APAO) pervenuto il 29 settembre 2022, prot. n. 50401, parte integrante del presente parere;

- esecuzione di verifiche strumentali post opera in particolare nel periodo notturno volte a verificare della correttezza delle valutazioni previsionali che dovranno essere estese alla verifica del rispetto dei limiti di immissione differenziali notturni presso il ricettore denominato R1.
- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0065287

DATA: 06/10/2022

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0052426/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. FIDENZA PLASTICA SRL. - VIA MARTIRI DELLE CARZOLE N. 21, FIDENZA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0065287_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	EA83DDCCB0A447308EBC5DC9B872BBB 23959127BB08DAF993A143D0533D7BA7B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0052426/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. FIDENZA PLASTICA SRL. - VIA MARTIRI DELLE CARZOLE N. 21, FIDENZA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Fidenza del 04.10.2022 prot 52426, relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'AUA, inoltrata dalla ditta "Fidenza Plastica Srl.", con sede in via Martiri delle Carzole 21, Fidenza, (pratica SUAP 12/Suap/2022) per attività di lavorazione materie plastiche, in particolare fabbricazione di articoli in materie plastiche a partire dalla materia prima in forma di granuli.

La modifica sostanziale dell'AUA è richiesta in relazione all'ampliamento della ditta, con la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica che ospiterà un reparto dedicato alla produzione.

In particolare alcuni macchinari presenti nell'attuale capannone saranno trasferiti nel nuovo edificio, in conseguenza di questi trasferimenti di macchine, saranno modificati alcuni degli impianti di aspirazione attualmente installati.

Si prevede la dismissione dell'emissione E1 e la costruzione di un nuovo impianto di aspirazione (emissione E12). Nella nuova emissione (E12) saranno convogliate le aspirazioni delle presse ad iniezione, n. 13 e delle doratrici n.3 del nuovo corpo di fabbrica.

Le unità aspiranti, per la movimentazione dei granuli dai silos alle presse ad iniezione saranno spostati in una diversa posizione (emissione E11).

Nel reparto di attrezzatura/officina all'interno del "vecchio" edificio è prevista l'installazione di un nuovo centro di lavoro, le cui aspirazioni saranno convogliate nell'attuale impianto di aspirazione (emissione E3)

L'emissione E2 (presse per stampaggio plastica) sarà modificata in quanto l'impianto aspirerà 6 presse ad iniezione anziché le attuali 5.

Si ricorda che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell' art. 216 del TULLSS, visto il punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di "Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo sovracomunale"; nella classificazione acustica comunale l'area è in classe V.



Si prende atto che la valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente ha evidenziato il rispetto dei limiti di emissione assoluti previsti nei periodi diurno e notturno dalla zonizzazione acustica del Comune di Fidenza.

Nella dichiarazione relativa alle sostanze, miscele e materie prime e ausiliarie utilizzate, non si evidenzia la presenza di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360).

Osservato che non risultano, nell'ultimo periodo, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza, ricordando la necessità di effettuare verifiche strumentali post opera, con particolare riferimento al periodo notturno, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni previsionali di impatto acustico.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

PEC

SUAP del
Comune di
Fidenza

Sig. Sindaco
Comune di
Fidenza

E p.c. Al Servizio
Autorizzazioni Concessioni
Arpae - Parma
(tramite posta interna)

E p.c. SISP
AUSL di Parma
Distretto
Fidenza

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – ditta Fidenza Plastica srl -
Ampliamento del sito produttivo con la costruzione di un nuovo capannone –
impatto acustico - Parere.

La presente riscontra la richiesta di parere di codesto SUAP del 31/08/2022 ed acquisita da Arpae in pari data con prot. PG/2022/142537, relativa alla valutazione di impatto acustico inoltrata dalla ditta in oggetto per l'ampliamento del sito produttivo con la costruzione di un nuovo capannone produttivo accanto a quello esistente che sarà interessato dalla presenza di nuove sorgenti sonore consistenti in un punto di emissione in atmosfera, nonché dalla modifica dei punti di emissione in atmosfera esistenti.

Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.

La valutazione di impatto acustico prodotta evidenzia che l'attività lavorativa della ditta Fidenza Plastica srl si estende per l'intero arco della giornata, con tre turni da 8 ore, su base settimanale dal lunedì alle 6.00 al sabato alle 18.00. L'unica sospensione prevista si estende dal sabato alle 18.00 al lunedì alle 6.00.

La ditta effettua stampaggio plastica e il sito produttivo si compone di due stabilimenti adiacenti e comunicanti; in uno avviene lo stampaggio della plastica, mentre in quello con accesso da via Bologna è ad uso magazzino.

La valutazione di impatto acustico redatta da personale con qualifica di tecnico competente ha evidenziato il rispetto dei limiti di emissione assoluti previsti nei periodi diurno e notturno dalla zonizzazione acustica del Comune di Fidenza.

Tale enunciato è stato comprovato da una valutazione previsionale articolata basata sui valori di fondo riscontrati con determinazioni fonometriche dell'attuale clima acustico effettuate in data 05 e 06 agosto 2022.

A tali livelli è stato poi sommato energeticamente l'apporto delle sorgenti sonore in progetto il cui impatto è stato determinato in base a valori di potenza sonora ricavati da dati forniti dai costruttori mediante le formule di calcolo della diffusione della pressione sonora in campo libero.

Si prescrive ad ogni buon conto l'espletamento di verifiche strumentali post opera, in particolare nel periodo notturno, da parte di personale con qualifica di tecnico competente volte a verificare della correttezza delle suddette valutazioni previsionali, che dovranno essere estese alla verifica del rispetto dei limiti di immissione differenziali notturni presso il ricettore denominato R1.

Pertanto si esprime parere favorevole all'impatto acustico dell'intervento in esame, con le prescrizioni sopra descritte.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc 31534/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.